

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (2067)**

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.100

STEFANI, CENTINAIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.101

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», primo comma, dopo le parole: «sentite le parti e» inserire le seguenti: «con il consenso della».*

---

#### 1.102

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «dannose o».*

---

**1.103**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.104**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», sopprimere il secondo comma.*

---

**1.105**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».*

---

**1.106**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**1.107**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**1.108**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in forma rateale».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.100**

MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (A.S. 2067-A);

considerato che:

il codice penale prevede come pene detentive principali per i delitti l'ergastolo e la reclusione. Nel nostro ordinamento risultano peraltro limitati i casi in cui può essere irrogato l'ergastolo, anche alla luce del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. Inoltre, l'articolo 65 del codice prevede che, quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni. Ai sensi dell'articolo 67, se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;

l'articolo 78 del codice penale, che disciplina i «Limiti degli aumenti delle pene principali», prevede al primo comma che nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, ovvero nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere trenta anni per la reclusione e sei anni per l'arresto, oltre a tetti massimi di multa e ammenda specificamente previsti. In base al secondo comma del medesimo articolo 78, in caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, ovvero nel caso di concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto;

il criterio moderatore dell'articolo 78 del Codice Penale trova il suo fondamento in un contesto in cui la pena dell'ergastolo era maggiormente utilizzata per sanzionare i delitti gravi e non erano previsti sconti di pena sulla condanna in esecuzione, che doveva essere espiata per intero. In un sistema che prevede attenuanti e riduzioni di pena può dunque risultare incongruo un criterio moderatore come l'attuale, in particolare il li-

mite dei trenta per alcuni gravissimi delitti. Appare dunque opportuna una nuova ponderazione dei criteri di prevenzione speciale e generale che le pene devono avere rispetto alla finalità rieducativa della pena e dell'esecuzione della stessa, sancite dall'articolo 27 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative di carattere legislativo volte a rivedere il limite massimo degli aumenti di pena, al fine, in particolare, di valutare la possibilità che venga uniformemente elevato, negli articoli 66 e 78 citati, dagli attuali trenta fino a quaranta anni.

---

### **G1.101**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (A.S. 2067-A);

considerato che:

le gravi e reiterate riduzioni degli stanziamenti statali riferiti all'amministrazione della giustizia determinano da tempo situazioni inaccettabili di carenza strutturale ed organica. Numerosi esponenti dell'ordine giudiziario stanno, infatti, apertamente denunciando il concreto rischio di un imminente collasso del sistema giustizia, in grado perfino di compromettere servizi destinati al pubblico;

risulta evidente che una efficace lotta alla criminalità organizzata (interna ed internazionale) sia ottenibile non solo con un adeguato impianto normativo, ma con una concreta ed efficace funzionalità degli uffici giudiziari, sia sotto il profilo inquirente che sotto quello giudicante;

impegna il Governo:

a provvedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, ad un incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, attraverso un reclutamento straordinario ed immediato di magistrati, cancellieri ed esperti informatici;

a rafforzare, conseguentemente, il presidio giurisdizionale nelle aree più esposte alla criminalità diffusa e organizzata, nella parallela prospettiva di superare il fenomeno dei magistrati in distacco presso i Ministeri e le altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e sottratti all'attività giudiziaria sul territorio.

---

### **G1.102**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, CRIMI, MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (AS. 2067-A);

considerato che:

le dotazioni economico-finanziarie finalizzate al contrasto alla criminalità, nonché gli stanziamenti connessi al comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico risultano inadeguati e, sotto diversi profili, gravemente insufficienti rispetto alle finalità perseguite;

un efficiente contrasto alla criminalità organizzata richiede un potenziamento del presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, in stretta connessione con la magistratura. Appaiono invece sottovalutate, sotto il profilo della dotazione finanziaria necessaria, le esigenze connesse ai rischi rappresentati dalla criminalità interna ed internazionale, dal terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista, oltreché le sfide poste dal fenomeno migratorio che interessa ormai l'intero territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad incrementare significativamente gli stanziamenti riguardanti:

- a) pianificazione e coordinamento delle forze di polizia;
- b) spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia;
- c) contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza pubblica;
- d) retribuzioni del personale del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ad incrementare, per le medesime finalità, le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.

---

### **G1.103**

BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;

premessi che:

si registrano in tutto il territorio nazionale rilevanti problematiche in relazione ai tempi di pagamento delle competenze spettanti agli avvo-

cati per il patrocinio a spese dello Stato, anche nei casi in cui il giudice abbia emesso il decreto di liquidazione. I ritardi tra la presentazione della fattura per il pagamento da parte del professionista e l'effettiva emissione del mandato raggiungono tempi intollerabili, anche pluriennali;

l'articolo 24 della Costituzione sancisce che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. A tal fine è stato introdotto l'istituto del c.d. gratuito patrocinio, disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 consentendo a molte vittime di reati particolarmente odiosi o che non sono in grado di sostenere i costi della propria difesa, di farsi assistere da un avvocato, il cui onorario è a carico dello Stato. Le difficoltà che – anche a dispetto di recenti interventi normativi – continuano a verificarsi rischiano di ridurre il numero dei professionisti che si iscrivono negli appositi elenchi tra i quali il cittadino abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato può scegliere il proprio difensore, scoraggiati dalle lungaggini temporali, tanto più in un periodo di grave crisi;

tale situazione si verifica in un contesto nel quale l'articolo. 106-*bis* del citato decreto del presidente della Repubblica 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 606, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, aveva già disposto che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato dovessero essere ridotti di un terzo. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 15 luglio 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2016, n. 174, ha successivamente disciplinato le modalità con le quali – in attuazione della legge di stabilità per il 2016 – avvocati che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, possono, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell'economia, esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. Tale facoltà non sembra aver ancora inciso positivamente sui casi che continuano a registrarsi nel nostro paese, tenuto conto anche degli tagli di bilancio agli stanziamenti per il gratuito patrocinio avvenuti con le ultime leggi di stabilità;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di liquidazione delle competenze e al costante monitoraggio del fenomeno, disponendo a tal fine le idonee misure ispettive.

---

**G1.104**

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario,

premessi che:

in Italia ogni anno sono circa duemila le ragazzine che nascono e vivono nelle nostre città ma, già a partire dai cinque anni, si ritrovano oggetto di veri e propri contratti: vengono cedute come spose dalle loro famiglie che, in cambio, ottengono soldi. Nella maggior parte dei casi si tratta del mantenimento a vita delle proprie figlie, come una sorte di dote al contrario, versata dai futuri mariti ai genitori delle ragazzine;

il dato, elaborato dal Centro nazionale di documentazione per l'infanzia, tiene conto anche delle situazioni sommerse, ma è fermo al 2007 perché in Italia non ci sono progetti specifici per contrastare i matrimoni forzati, né tantomeno studi statistici. L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha provato a contare i casi accertati, quelli nei quali c'è stata una denuncia e la relativa messa in sicurezza della vittima: sono non meno di 150 ogni anno. Un'associazione operante nel settore (Associazione Trama di Terre di Imola) ha calcolato che nel nostro Paese i casi, come rilevato in precedenza, ogni anno sono circa duemila di spose bambine;

i matrimoni forzati hanno una dinamica accertata. In Italia viene stretto l'accordo: i genitori della bimba la promettono in sposa a un uomo molto più grande in cambio di denaro e del mantenimento della ragazzina. Le nozze avvengono però nei Paesi d'origine (Pakistan, India, Bangladesh, Albania o Turchia), perché nel nostro ordinamento i matrimoni con minori sono vietati, come previsto dall'articolo 84 del codice civile, fatto salvo il caso in cui il minore abbia compiuto i 16 anni e sia autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio per comprovati gravi motivi;

le spose bambine d'Italia provengono soprattutto dalle comunità di India, Pakistan, Bangladesh ma anche Albania e Turchia, di religione musulmana e devono sottostare alla legge islamica secondo la quale una bambina raggiunge la maggiore età già a nove anni. In tutto il mondo, invece, gli Stati più a rischio – secondo i dati delle Nazioni Unite – sono Niger, Ciad, Bangladesh e Guinea dove il 60 per cento delle donne si sposa prima dei 18 anni;

quando si parla di matrimoni forzati in Italia di solito si fa riferimento a bambine costrette a sposare uomini grandi, ma non bisogna dimenticare che molto spesso avviene il contrario. Infatti, questi fenomeni coinvolgono anche bimbi maschi promessi a donne adulte. Nelle comunità di India e Pakistan, a titolo di esempio, le famiglie si mettono d'accordo con un vero e proprio contratto matrimoniale, un accordo economico grazie al quale i genitori dei futuri sposi ottengono somme di denaro, la cer-

tezza del mantenimento dei propri figli o addirittura un aiuto per ottenere documenti e permessi di soggiorno. In altre parole quando un cittadino straniero chiede il ricongiungimento con un cugino di secondo grado, quel lontano parente sarà in realtà il marito di una bambina o il suo promesso sposo. Ma provare questi abusi è estremamente difficile, e allora capita molto spesso che restino impuniti. Ed estranei a qualunque calcolo statistico. Purtroppo nel nostro Paese si fa ancora pochissimo. Invece accade che il matrimonio forzato non sia neanche considerato un reato penale specifico. Men che meno una violazione dei diritti umani o una forma di violenza sulle donne;

è necessario quindi che sia considerato reato far sì che una persona, per mezzo di costrizione, si sposi contro la sua volontà. Forzare qualcuno al matrimonio utilizzando violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità deve essere considerato un reato e deve pertanto punito con la reclusione,

impegna il Governo:

a procedere con celerità, anche con provvedimenti normativi di natura emergenziale, all'introduzione di un nuovo reato (bambine spose) di costrizione al matrimonio o all'unione civile e quello di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio.

---

### **G1.105**

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario,

premessi che:

oramai non è più sottacibile il fatto che sotto le false spoglie di una nonna di civiltà, quale la legittima libertà di manifestare il proprio dissenso, troppo spesso si nascondono gruppi di delinquenti che hanno l'unico scopo di commettere fatti criminali violenti diretti contro lo Stato, contro chi lo rappresenta, come le forze di polizia e contro la pacifica collettività con l'obiettivo di destabilizzarne l'ordine;

Brennero, 6 maggio 2016, i *black bloc* ingaggiano una guerriglia lanciando sassate verso le forze dell'ordine; 18 feriti tra gli agenti delle Forze dell'Ordine;

Napoli, 6 aprile 2016 corteo anti Renzi, un gruppo di manifestanti lancia pietre, fumogeni e bombe carta coinvolgendo anche auto e pullman di turisti: Il agenti feriti;

Bologna, 8 novembre 2015, manifestazione anti-Lega Salvini, giovani dei centri sociali armati di spranghe e bastoni lanciano bombe carta: 14 feriti tra poliziotti e carabinieri;

Milano, 1° maggio 2015 manifestazione anti-Expo, un pomeriggio di violenza e devastazione con i *black bloc* che incendiano auto, devastano negozi, banche, abitazioni, lanciano bottiglie incendiarie, bombe carta, razzi pirotecnici e pietre grosse come un pugno contro le forze dell'ordine;

per meglio inquadrare tali fatti, pur non essendoci una definizione univoca di terrorismo, corre in soccorso quella formulata nel 1937 dalla Società delle Nazioni, nella quale si parla di «fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è di provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone.». In un momento, quindi, di massima emergenza sicurezza in cui, soventemente, nelle manifestazioni che richiamano la maggiore risonanza mediatica si annidano criminali violenti che scendono in piazza con il solo intento di violentare le regole del vivere civile e la vita degli operatori delle forze di polizia ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica e lo Stato che rappresentano, la politica deve rispondere con fermezza e con strumenti normativi idonei, per quanto di sua competenza;

riteniamo, perciò, che non bastino più le semplici parole di solidarietà nei confronti di poliziotti, carabinieri e finanziari e delle forze di polizia in genere per il sacrificio, spesso troppo elevato, che quei servitori dello Stato pagano a fine di ogni evento particolarmente cruento. Al fine di scoraggiare tali azioni di inaudita e gratuita violenza, atti di vero e proprio terrorismo, in un quadro di univoca sinergia, è ora che ogni apparato dello Stato faccia la sua parte e ognuno assolva al proprio ruolo, nel nobile rispetto della democrazia e dell'ordinamento, e in questo alveo si colloca la proposta di introduzione nell'ordinamento italiano del delitto di terrorismo tramite la piazza,

impegna il Governo:

a procedere con celerità, anche con provvedimenti normativi di natura emergenziale, all'introduzione di un nuovo reato di terrorismo tramite piazza.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2.

#### **2.100**

CAPPELETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **2.101**

STEFANI, CENTINAIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **2.102**

CAPPELETTI

*Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».*

---

#### **2.103**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».*

---

#### **2.104**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «dannose o».*

---

**2.105**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.106**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».*

---

**2.107**

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».*

---

**2.108**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 2, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».*

---

**2.0.100**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica all'articolo 416-bis del codice penale in materia di associazione armata di tipo mafioso)*

1. All'articolo 416-bis del codice penale, quarto comma, le parole: "da quindici a ventisei anni" sono sostituite dalle seguenti: "la pena dell'ergastolo".

---

**2.0.101**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 416-bis del codice penale)*

1. All'articolo 416-bis del codice penale aggiungere, in fine, il seguente comma: "Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate da un terzo a due terzi se l'associazione mafiosa pone in essere attività volte a condizionare le scelte della pubblica amministrazione ed è stata accertata la corruzione. L'aumento delle pene non è soggetto a giudizio di comparazione con le attenuanti"».

---

**Art. 3.**

**03.100**

STEFANI, CENTINAIO

*All'articolo 3, premettere il seguente:*

**«Art. 03.**

*(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152)*

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5,

primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni"».

---

### **3.100**

GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.101**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.102**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso). – 1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni"».

---

### **3.103**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso). – 1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis";

b) le parole: "da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni"».

---

### 3.104

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».*

---

### 3.0.100

RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica agli articoli 516, 517, 517-quater del codice penale)*

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. – (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro";

2. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. – (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

3. L'articolo 517-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-quater. - (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). – Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

4. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. – (*Agropirateria*). – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416 -*bis* del codice penale, al fine di trarre profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517 -*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».*

---

### **3.0.101**

RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

*(Modifica all'articolo 516 del codice penale)*

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. – (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti*

di pena per i delitti di scambio elettorale politico –mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

---

### **3.0.102**

RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 517 del codice penale)*

1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. – (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico – mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».*

---

### **3.0.103**

RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 517-quater del codice penale)*

1. L'articolo 517 -quater del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-quater. – (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). – Chiunque, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in ven-

dita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico – mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».*

---

### **3.0.104**

RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 517-quater.1 del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1.- (*Agropirateria*). – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trarre profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».*

---

### 3.0.105

RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. – (*Pene accessorie*). – La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*".

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,»;*

b) *all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-*quater*» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*»;*

c) *all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale e»;*

d) *sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».*

---

**3.0.106**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.3-bis**

*(Modifiche al reato di violenza privata)*

1. All'articolo 610 del codice penale, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni se i fatti di cui al comma 1 sono commessi:

a) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

b) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

c) con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal tutore, comporta la perdita della potestà genitoriale;

d) nei confronti di minori o di persone che si trovino in condizioni di minorata difesa, da soggetti cui è affidata la loro custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza; il giudice dispone la confisca dell'edificio all'interno del quale si è consumato il reato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale"».

---

**3.0.107**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)*

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";

b) al terzo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ma si procede di ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio";

c) al quarto comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni";

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma"».

---

### **3.0.108**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

Ai delitti previsti dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

---

### **3.0.109**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

---

**3.0.110**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

---

**3.0.111**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

---

**3.0.112**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

---

**3.0.113**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

Al delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

---

**3.0.114**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

---

**3.0.115**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

---

**Art. 4.**

**4.100**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,  
CERVellini, PETRAGLIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.101**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.102**

STEFANI, CENTINAIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – 1. L'articolo 624-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente:

"Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno".

3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:

a) al comma 2-*bis* le parole "e 624-*bis*" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "e 600 *quinquies*" sono sostituite con le parole: "600 *quinquies* e 624-*bis*";

4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

al comma 2, lettera *e-bis*) la frase: "salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale" è soppressa;

5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni: al comma 3-*bis*, dopo le parole: "per i delitti commessi con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale".

6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole "e 630) sono sostituite con le parole: "630 e 624-*bis*)"».

---

#### 4.103

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

#### 4.104

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**4.105**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «da tre» fino a: «euro 1.500» con le seguenti: «da quattro a sette anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000».*

---

**4.106**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».*

---

**4.107**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000».*

---

**4.108**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**4.109**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 7000 a 15.000 euro».*

---

**4.110**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da quattro a quindici anni».*

---

**4.111**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».*

---

**4.112**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000» con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000».*

---

**4.113**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**4.114**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**4.115**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) in fine, aggiungere il seguente comma:*

*"Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura*

penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale"».

---

#### **4.116**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«*c-bis*) all'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma 1-*ter* non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale".

*c-ter*) all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole: "609-*octies*", sono inserite le seguenti: "624-*bis*, terzo comma"».

---

#### **4.117**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma 1-*ter* non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale"».

---

#### **4.118**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma 1-*ter* non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale"».

---

**4.119**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole: "609-*octies*", sono inserite le seguenti: "628, terzo comma,"».

---

**4.0.100**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis*.**

*(Modifica all'articolo 640-*bis* del codice penale in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee)*

1. All'articolo 640-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni"».

---

**Art. 5.**

**05.100**

STEFANI, CENTINAIO

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 05.**

*(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)*

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*bis*. - *(Lancio di materiale pericoloso e scavalco durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive.)*. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono

manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica".

2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 6-ter. - (*Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). -1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro".

3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 6-quater. - (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifesta-

zioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro".

4. L'articolo 6-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*quinquies*. - (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*."

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

*1-bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

*1-ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pub-

blica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

*1-quater.* Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

*1-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018".

b) L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 583-*quater.* - (*Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni".

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*ter.* (*Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico*). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

*1-bis.* Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di

pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicando lo alla società".

*d) dotazione alle forze di polizia di videocamere.*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

---

### **5.100**

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.101**

GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.102**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.103**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000».*

---

**5.104**

CAPPELETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni», con le seguenti: «da quattro a otto anni».*

---

**Art. 6.**

**6.100**

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,  
CERVellini, PETRAGLIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.101**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.102**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,  
CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

**6.103**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,  
CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

---

**6.104**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni»  
con le seguenti: «da sei a dieci anni».*

---

**6.105**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni»  
con le seguenti: «da cinque a dodici anni».*

---

**6.106**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni»  
con le seguenti: «da quattro a quindici anni».*

---

**6.107**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro  
2.500» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000».*

---

**6.108**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000».*

---

**6.109**

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

---

**6.110**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**6.111**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da otto a venti anni».*

---

**6.112**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da sette a venti anni».*

---

**6.113**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».*

---

**6.114**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), dopo la parola: «cinque» aggiungere le seguenti: «anni e sei mesi» e sostituire le parole: «euro 1.290» con le seguenti: «euro 1.590»;*

b) *alla lettera c), capoverso, dopo la parola: «sei» aggiungere le seguenti: «anni e sei mesi» e sostituire le parole: «euro 1.538» con le seguenti: «euro 1.838».*

---

**6.115**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1290 a euro 3.098», con le seguenti: «da euro 8.000 a euro 15.000».*

---

**6.116**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098», con le seguenti: «da euro 4.000 a euro 15.000».*

---

**6.117**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**6.118**

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

### 6.119

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) in fine aggiungere il seguente comma:

"Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale"».

---

### 6.120

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«*c-bis*) All'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma 1-*ter* non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale".

*c-ter*) All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole: "609-*octies*", sono inserite le seguenti: "628, terzo comma,"».

---

### 6.0.100

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 52 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

---

**6.0.101**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)*

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sussiste eccesso colposo di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 del codice penale"».

---

**6.0.102**

MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche agli articoli 66 e 78 del codice penale)*

1. All'articolo 66 del codice penale, primo comma, numero 1) la parola: "trenta" è sostituita con la seguente: "quaranta".

2. All'articolo 78 del codice penale, la parola: "trenta", ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: "quaranta"».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo I con il seguente:*

**«ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE, MODIFICHE AGLI ARTICOLI 66 E 78 DEL CODICE PENALE NONCHÉ AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA».**

---

### 6.0.103

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 669-bis. - (*Esercizio molesto dell'accontonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate*). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà"».

---

### 6.0.500

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 629 del codice penale in materia di estorsione)*

1. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale le parole: "da sei a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a venti anni"».

---

**6.0.104**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto in fine, il seguente comma:

"Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno"».

---

**6.0.105**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67" è abrogato».

---

**6.0.106**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato».

*Conseguentemente, l'articolo 2 è abrogato.*

---

**6.0.107**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato».

---

**6.0.108**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato».

*Conseguentemente, gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.*

---

**6.0.109**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 3, comma 1, capoverso "Art. 168-bis" della legge 28 aprile 2014, n. 67, il periodo: "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova" è sostituito dal seguente: "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternati a alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova"».

---

**6.0.110**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *a*), dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere: "10) immigrazione"».

---

**6.0.111**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 2, comma 3, lettera *b*), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato».

---

**6.0.112**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato».

---

**6.0.113**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 1, comma 1, lettera 0a), n. 1, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato».

---

**6.0.114**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 1, comma 1, lettera 0b), del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato».

---

**6.0.115**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di prescrizione, raddoppio dei tempi di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione e conseguenti disposizioni in materia di interdizione)*

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.";

c) al sesto comma dopo le parole: "589-bis" sono aggiunte le seguenti: "314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile";

d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado".

2. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-bis. – (*Pene accessorie*). – Alla condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione"».

---

## 6.0.116

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 157 del Codice penale e conseguente introduzione dell'articolo 322-bis. 1 del codice penale)*

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.";

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter.".

2. Dopo l'articolo 322-*bis* del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 322-*bis.1* – (*Disposizioni speciali in materia di prescrizione*). – Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 323 e 346-*bis* la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163"».

---

## 6.0.117

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)*

1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria".

2. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni".

3. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: "589-*bis*" sono aggiunte le seguenti: "314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 321, 319-*ter*, 319-*quater* e 346-*bis*".

4. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado"».

---

**6.0.118**

MUSSINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifica all'art. 157 del codice penale)*

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.";

2. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter".

3. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale"».

---

**6.0.119**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 157 in materia di prescrizione)*

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "stabilita dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un terzo";

b) al sesto comma dopo le parole: "589-bis." sono aggiunte le seguenti: "314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis";

c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione della notizia di reato di cui all'articolo 335, comma 1 del codice di procedura penale ovvero dal suo aggiornamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 335. La prescrizione cessa definitivamente di operare dopo la sentenza di primo grado"».

---

### 6.0.120

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-bis." sono aggiunte le seguenti: "e 318, 319 e 319-ter, nonché 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: "La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado"».

---

### 6.0.121

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-bis." sono aggiunte le seguenti: "e 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 346-bis".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: "La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado"».

---

**6.0.122**

CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-bis." sono aggiunte le seguenti: "e 318, 319 e 319-ter".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

---

**6.0.123**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-bis." sono aggiunte le seguenti: "e 318, 319 e 319-ter".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado".

---

**6.0.124**

CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 157 del Codice penale)*

1. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:

"La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato"».

---

## Art. 7.

### 7.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Modifica all'articolo 158 del codice penale*). – 1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 158. – (*Decorrenza del termine della prescrizione*). – Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.

In ogni caso, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado.

Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato"».

---

### 7.101

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 323, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*terdecies*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

---

### **7.102**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

---

### **7.103**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ciascuno dei termini sopra indicati decorre dalla data della notizia di reato"».

---

### **7.104**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per reati di cui agli articoli da 314 a 323 i termini della prescrizione sopra indicati decorrono dalla data della notizia di reato"».

---

### **7.105**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i reati di cui agli articoli da 314 a 323 il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

---

**7.106**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**7.300/100**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, LIUZZI, D'AMBROSIO  
LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*All'emendamento 7.300, sostituire le parole da: «previsti» a «dell'articolo 335, comma 1, cpp.», con le parole: «per i reati ad evento dannoso o pericoloso temporalmente differito la prescrizione decorre del verificarsi dell'evento di danno o di pericolo».*

---

**7.300/1**

BATTISTA, ORELLANA

*All'emendamento 7.300, dopo le parole: «dagli articoli», inserire le seguenti: «452-bis,».*

---

**7.300/101**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, LIUZZI, D'AMBROSIO  
LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*All'emendamento 7.300, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere le parole: «e 452-quinquies»;*
  - b) *sostituire le parole: «previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater,» con le parole: «per i reati ad evento dannoso o pericoloso temporalmente differito».*
- 

**7.300/102**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, LIUZZI, D'AMBROSIO  
LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*All'emendamento 7.300, sopprimere le parole: «e 452-quinquies».*

---

**7.300/2**

ORELLANA, BATTISTA

*All'emendamento 7.300, dopo le parole: «452-quinquies», inserire le seguenti: «e per i reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».*

---

**7.300**

CASSON, *relatore*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Per i reati previsti dagli articoli 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies*, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».

---

**7.107**

DIRINDIN, GUERRA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Per i reati previsti dagli articoli 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies*, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».

---

**7.301**

CASSON, *relatore*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Per i reati previsti dall'articolo 589, comma 2, commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».

---

### **7.108**

LUMIA, DIRINDIN, GUERRA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Per i reati previsti dall'articolo 589 comma 2 commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».

---

### **7.302/1**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*All'emendamento 7.302, sostituire le parole:* «dopo la sentenza di primo grado» *con le seguenti:* «in tutti i casi di esercizio dell'azione penale, cioè dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».

---

### **7.302/2**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*All'emendamento 7.302, sostituire le parole:* «dopo la sentenza di primo grado» *con le seguenti:* «dalla data del decreto che dispone il giudizio».

---

### **7.302/3**

GIOVANARDI

*All'emendamento 7.302, dopo le parole:* «la sentenza», *inserire le seguenti:* «di condanna».

---

### **7.302/4**

ORELLANA

*All'emendamento 7.302, alinea, sostituire le parole: «il seguente comma», con le seguenti: «i seguenti commi», e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Dopo l'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

#### **"Art. 2-ter.**

*(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)*

1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma."».

---

### **7.302/100**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*All'emendamento 7.302, sostituire le parole: «la sentenza di primo grado» con le parole: «la sentenza di secondo grado».*

---

**7.302**

CASSON, *relatore*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

---

**7.109**

DIRINDIN, GUERRA, RICCHIUTI, TOCCI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

---

**Art. 8.**

**8.100**

GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.101**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Modifiche all'articolo 157 del codice penale*). – 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere*).  
– La prescrizione estingue il reato:

- 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato"».

---

## 8.102

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Modifiche all'articolo 157 del codice penale*). – 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere*).  
– La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:

1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio"».

---

### **8.103**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – (*Modifica all'articolo 157 del codice penale*). – Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: »per i reati di cui agli articoli 449«, sono sostituite con le seguenti: »per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 11 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479».

---

### **8.104**

GIOVANARDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 2), dopo le parole: «decisa la questione», inserire le seguenti: «, comunque per un tempo non superiore a tre anni».*

---

### **8.105**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, NUGNES

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter)», sostituire le parole: «decorsi sei mesi», con le seguenti: «decorso un anno».*

---

### **8.106**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Al comma 1, lettera a), al numero 2, capoverso «3-ter» sostituire le parole: «decorsi sei mesi», con le seguenti: «decorsi nove mesi».*

---

**8.107**

GIOVANARDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**8.108**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**8.109**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**8.110**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**8.111**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «dall'articolo 544», *inserire le seguenti:*  
« comma 1,»;

b) *sopprimere le parole da «deposito» sino a «grado».*

---

**8.112**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «per il deposito della motivazione», con le seguenti: «per la redazione e sottoscrizione del dispositivo».*

---

**8.113**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «un anno e sei mesi», ovunque ricorrano, con le seguenti: «tre anni».*

---

**8.114**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, lettera b), n. 1, sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi» con le seguenti: «per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi».*

---

**8.115**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi» con le seguenti: «per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi».*

---

**8.500**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «I periodi di sospensione» sostituire le parole: «ha assolto», con le seguenti: «ha prosciolto».*

---

**Art. 9.**

**9.100**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. L'interruzione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio"».

---

**9.101**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Il corso della prescrizione è interrotto dalla data del decreto che dispone il giudizio"».

---

**9.102**

RICCHIUTI, GUERRA, TOCCI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e sono aggiunte infine le seguenti parole: "e dopo la sentenza di condanna in primo grado».*

---

**Art. 10.**

**10.100**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**10.101**

CARDIELLO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**10.102**

RICCHIUTI, GUERRA, TOCCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato».

---

**10.103**

MUSSINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:

la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;

il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;

il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;

il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5."».

---

#### **10.104**

CAPPELLETTI, NUGNES

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, e 640-bis, nonché"».

---

### **Art. 11.**

#### **11.100**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **11.101**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (*Disposizione transitoria*). – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».

---

**11.0.100**

CAPPELLETTI, NUGNES

*Al titolo I, dopo il Capo II inserire il seguente:*

«CAPO II-*bis*.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ED INCAPACITÀ PERPETUA DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

**Art. 11-*bis*.**

*(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)*

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-*bis*. - (*Pene accessorie*). – Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale".

**Art. 11-*ter*.**

*(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a quattro anni";

b) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità";

c) all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti";

d) all'articolo 318, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni";

e) all'articolo 319, le parole: "da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni";

f) all'articolo 319-*quater*:

1) al primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

2) il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 322-*quater*, le parole: "pari all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al doppio dell'ammontare";

h) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei";

i) all'articolo 346-*bis*, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

## Art. 12.

### 12.100

STEFANI, CENTINAIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.101

BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.102

CAPPELLETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.103**

MUSSINI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

**12.104**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**12.105**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale», con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 610 e 624 del codice penale».*

---

**12.106**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale», con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 610 e 646 del codice penale».*

---

**12.107**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale», con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 316-ter e 610 del codice penale».*

---

**12.108**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale», con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 323 e 610 del codice penale».*

---

**12.109**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale», con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 610 e 614 del codice penale».*

---

**12.110**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque sia un minore ovvero il fatto sia stato commesso in circostanze tali da ostacolare la difesa della persona offesa».*

---

**12.111**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

*«3-bis) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».*

---

**12.112**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

*«3-bis) se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dei lavoratori».*

---

**12.113**

CAPPELETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) nei delitti mediante frode, nonché nei casi in cui il fatto è commesso in danno a beni artistici o ambientali».

---

**12.114**

CAPPELETTI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) prevedere che la perseguibilità a querela ai sensi della lettera a) si applichi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a)».

---

**12.115**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) prevedere che per i fatti riconducibili ai reati di cui agli articoli 581, 582, 605, 609, 610 e 612 del codice penale, ove commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il termine per presentare la querela sia aumentato;».

---

**12.116**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non previsti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi».

---

**12.117**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale».*

---

**12.118**

MUSSINI

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «quando la pericolosità sia venuta meno;» inserire il seguente periodo: «previsione per i soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali di un sistema di ampia sperimentazione in ambiente esterno nell'ambito del quale le licenze possano essere ripetute senza soluzioni di continuità e prima della scadenza della misura stessa al fine di favorire il reinserimento sociale».*

---

**12.119**

MUSSINI

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «quando la pericolosità sia venuta meno;» inserire il seguente periodo: «revisione della disciplina di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, alla luce dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, e tenendo conto in via prioritaria delle esigenze di cura della persona».*

---

**12.120**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «revisione del modello definitivo dell'infermità, mediante previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità».*

---

### 12.121

MUSSINI

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «tenendo conto della necessità della cura» inserire le seguenti: «e dei differenti livelli di gravità dell'infermità mentale».*

---

### 12.122

DE BIASI, DIRINDIN, LUMIA, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, GUERRA

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale».

---

### 12.123

MUSSINI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«e) prevedere apposita disciplina volta a garantire in via prioritaria l'assistenza e la cura sanitaria negli istituti di pena attraverso una effettiva

e concreta riorganizzazione degli istituti di pena ed un sistema di integrazione e coordinamento tra l'Amministrazione penitenziaria e il Servizio Sanitario nazionale e territoriale, con particolare riferimento alle problematiche afferenti alla salute mentale».

---

#### **12.124**

BUCCARELLA

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque adottati».*

---

#### **12.125**

BUCCARELLA

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **Art. 13.**

#### **13.100**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «nonché in materia di accesso agli atti amministrativi»;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato».*

---

**13.101**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «gestori di pubblici servizi»,  
inserire le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni di cui decreto legi-  
slativo 30 giugno 2003, n. 196,».*

---

**Art. 14.**

**14.0.100**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo il Titolo I, inserire il seguente:*

«TITOLO I-bis

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1991 N. 8

**Art. 14-bis.**

*(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

---

**14.0.101**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo il Titolo I, inserire il seguente:*

«TITOLO I-bis

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO  
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**Art. 14-bis.**

*(Estensione delle operazioni sotto copertura)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

---

**14.0.102**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo il Titolo I, inserire il seguente:*

«TITOLO I-bis

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO  
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**Art. 14-bis.**

*(Operazioni sotto copertura)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,"».

---

**Art. 15.**

**15.100**

CAPPELETTI

*Al comma 2, capoverso «Art. 72-bis», dopo le parole: «e che tale stato è irreversibile» aggiungere le seguenti: «e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129».*

---

**Art. 16.**

**16.100**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, dopo la parola: «sentenza» aggiungere la seguente: «definitiva» e sopprimere le parole: «viene meno o».*

---

**16.0.500/1**

MUSSINI

*All'emendamento 16.0.500, capoverso «Art. 124-bis», al secondo comma, dopo le parole: «del giudice» inserire le seguenti: «, anche se redatte in forma sintetica,» e sostituire la parola: «concisa» con la seguente: «completa».*

---

## 16.0.500

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis.

*(Modifiche in materia di redazione degli atti processuali)*

1. Dopo l'articolo 124, del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 124-bis. - (*Redazione degli atti*). – 1. I provvedimenti del giudice e gli atti delle parti sono redatti in forma chiara e sintetica.

2. Le motivazioni dei provvedimenti del giudice forniscono in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni della decisione, espongono in ordine logico le questioni rilevanti, anche con riferimento ai precedenti, e danno conto delle norme e dei principi di diritto applicati.

3. I medesimi criteri di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, nella redazione degli atti delle parti."».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, del Titolo II, dopo le parole: «di partecipare al processo,» inserire le seguenti: «di redazione degli atti processuali,».*

---

## Art. 17.

## 17.100

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni e di elezione di domicilio*). – 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le specifiche competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto

del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - *(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato).*

– 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, con decreto motivato, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è stata acquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva temporaneamente con il medesimo. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è acquisita la prova della sua ricezione, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso, del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ov-

vero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-*bis* è abrogato;

j) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

**"Art. 157-*bis*.**

*(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio)*

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

**Art. 157-*ter*.**

*(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)*

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-*bis*, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiarò di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento

della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio".

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "«unicacopia dell'atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. All'art. 162 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".

10. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). – 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

11. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito, dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

12. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

13. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*). – 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

14. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica".

15. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3

decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine"».

---

## **Art. 18.**

### **18.100**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **18.101**

CAPPELLETTI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **18.102**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati».

---

### **18.103**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati.

1-ter. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il giudice verifica la tempestività della iscrizione, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere"».

---

#### **18.104**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo le parola: "nome" è inserita la seguente: "reale"».

---

#### **18.105**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: ", alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,"».

---

#### **18.106**

CAPPELLETTI

*Al comma 2, capoverso «comma 3-ter», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».*

---

#### **18.107**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 2, capoverso «3-ter» sostituire le parole: «può chiedere di essere», con la seguente: «è».*

---

**18.108**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 4, dopo il capoverso «4-bis», inserire il seguente:*

«4-ter. In caso di particolare complessità degli accertamenti tecnici da effettuarsi, la persona sottoposta ad indagini può presentare richiesta motivata di proroga del termine per lo scioglimento della riserva».

---

**18.109**

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera *e-bis*), le parole: "salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale", sono soppresse».

---

**18.110**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. all'articolo 406, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 1, la parola "può" è sostituita dalla seguente: «deve» e, dopo le parole "l'esposizione dei", è inserita la seguente: "gravi";

ii) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, può dichiarare l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione,"»;

b) *al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 407 sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 1, le parole "non può comunque", sono sostituite dalle seguenti: "non deve";

ii) al comma 2, le parole "La durata massima è tuttavia di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "Il termine perentorio di durata massima è di due anni"».

---

### **18.111**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. all'articolo 406, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola "può" è sostituita dalla seguente: «deve» e, dopo le parole "l'esposizione dei", è inserita la seguente: "gravi";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il pubblico ministero non presenti la richiesta di proroga entro i termini di cui all'articolo 407, il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di parte, può dichiarare l'archiviazione con ordinanza ricorribile in cassazione,"».

---

### **18.112**

GIOVANARDI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: "notizie di reato" sono aggiunte le seguenti: "indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2"».

---

### **18.113**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla

scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-*bis*".

*b)* all'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *b)*, il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-*bis*, prima parte, può prorogare, con decreto motivato, tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o non ha richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale"».

---

#### **18.114**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 407 sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 1, le parole: "non può comunque" sono sostituite dalle seguenti: "non deve";

ii) al comma 2, le parole: "La durata massima è tuttavia di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine perentorio di durata massima è di due anni"».

---

#### **18.115**

GIOVANARDI

*Al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) All'articolo 407, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere"».

---

**18.116**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Al comma 6, lettera a), capoverso «3-bis» primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

---

**18.117**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 6, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il terzo periodo.*

---

**18.118**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 6, lettera a), capoverso «3-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera».*

---

**18.119**

MUSSINI

*Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne da comunicazione ai fini disciplinari al Consiglio Superiore della Magistratura».*

---

**18.120**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 7, lettera a), premettere la seguente:*

*«0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio le quali, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione"».*

---

**18.121**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «trenta giorni».*

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) al comma 3-bis, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse».*

---

**18.122**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*«8-bis. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: "persona offesa dai reati" sono aggiunte le seguenti: "e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono"».*

---

**18.123**

CAPPELLETTI

*Al comma 9, capoverso «Art. 410-bis», terzo comma, sopprimere le parole: «che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate».*

---

**18.124**

GIOVANARDI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

*«11-bis. Al comma 2, dell'articolo 321, dopo le parole: "Il giudice", sono aggiunte le seguenti: ", qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza»; al comma 2-bis, dopo le parole: "del codice penale il giudice", sono aggiunte le seguenti: "qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza;" al comma 3, le parole: "le condizioni di applicabilità di cui al comma i", sono sostituite dalle seguenti: "le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono".*

11-ter. Al comma 1, dell'articolo 325, le parole: "per violazione di legge" sono soppresse, al comma 3, le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 5"».

---

### **18.125**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sopprimere il comma 12.*

---

## **Art. 20.**

### **20.100**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«Al comma 1, dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

*"b-bis) la persona offesa costituita parte civile"».*

---

## **Art. 21.**

### **21.100**

STEFANI, CENTINAIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21. - *I.* All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis.* Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-*bis*, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale";

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"5-*bis*. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-*bis*. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinando la a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-*ter*. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-*bis*, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado".

2. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 134-*ter*. – (*Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise*). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme".

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le disposizioni di cui alla presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore».

---

## 21.101

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 438 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 575, 582 secondo comma, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis*, del codice penale, ove commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"».

---

**21.102**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, capoverso «4.», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso in cui il pubblico ministero depositi indagini suppletive, ovvero il giudice eserciti la facoltà di cui all'articolo 441, comma 5, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».*

---

**21.103**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**21.104**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**21.105**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice"».

---

**21.106**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le parole da: «e la non rilevabilità» fino alla fine del capoverso.*

---

**21.107**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le seguenti parole: «Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».*

---

**21.108**

CAPPELLETTI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**21.109**

CAPPELLETTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «e di un terzo» con le seguenti: «e di un quarto».*

---

**21.110**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 444 del codice di procedura penale dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:*

*"1-quater. Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti commessi nell'ambito di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"».*

---

**21.111**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sopprimere il comma 5.*

---

### 21.112

GIOVANARDI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 441, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta di cui ai commi 7 e 8, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.

6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria"».

---

### 21.113

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.».*

---

### 21.114

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sopprimere il comma 8.*

---

**Art. 23.**

**23.100**

CAPPELLETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sopprimere la parola: «concisa»;*

b) *al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sostituire le parole: «l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» con le seguenti: «delle prove poste a base della decisione stessa».*

---

**Art. 24.**

**24.100**

STEFANI, CENTINAIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**24.101**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «75» con la seguente: «250».*

---

**24.102**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75» con le seguenti: «euro 200».*

---

**24.103**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75» con le seguenti: «euro 150».*

---

**24.104**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75» con le seguenti: «euro 100».*

---

**24.105**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75» con le seguenti: «euro 80».*

---

**24.106**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso 1-bis, al terzo periodo le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «dieci volte».*

---

**24.107**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».*

---

**24.108**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».*

---

**Art. 25.**

**25.500**

I RELATORI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**25.101**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**25.102**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75»,  
con le seguenti: «euro 200, o frazione di euro 200».*

---

**25.103**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75»,  
con le seguenti: «euro 150, o frazione di euro 150».*

---

**25.104**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75»,  
con le seguenti: «euro 100, o frazione di euro 100».*

---

**25.105**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75», con le seguenti: «euro 80, o frazione di euro 80».*

---

**Art. 26.**

**26.100**

GIOVANARDI

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «anche istruttorie».*

---

**26.500**

I RELATORI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**26.102**

CAPPELETTI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 27**

**27.100**

CAPPELETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 4.*

---

**27.101**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», comma 4, sostituire le parole: «della complessità dei procedimenti», con le seguenti: «della funzione della pena».*

---

**27.102**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il Giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo Giudice in sede di integrazione probatoria"».

---

**27.103**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Al comma 3, capoverso «3-bis» dopo le parole: «il giudice», inserire le seguenti: «, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,».*

---

**Art. 28.**

**28.100**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**28.101**

GIOVANARDI

*Sopprimere i commi 1, 3, 5, 6 e 7.*

---

**28.102**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'esposizione, al pubblico ministero è fatto divieto di esporre dettagliatamente il contenuto degli atti formati nel corso delle indagini preliminari».*

---

**28.103**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*"3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare il provvedimento ricorribile solo per Cassazione, può chiedere all'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore d'ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione"»*

---

**Art. 29.**

**29.100**

GIOVANARDI

*Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», al comma 1, sostituire le parole: «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» con le seguenti: «non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica».*

---

**29.101**

FALANGA

*Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di estradizione all'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato».*

---

**29.102**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, il difetto di legalità della norma incriminatrice».*

---

**29.0.100**

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna)*

1. Dopo l'articolo 647 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

*"Art. 647-bis. - (Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). – 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.*

*Art. 647-ter. - (Soggetti legittimati). – 1. Possono richiedere la revisione ai sensi dell'articolo 647-bis:*

*a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;*

*b) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.*

2. Quando la richiesta è formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera *a*) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del Procuratore generale.

Art. 647-*quater*. - (*Forma della richiesta*). – 1. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a*), essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.

2. La richiesta, a pena d'inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.

3. La richiesta di cui all'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a*), è sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Art. 647-*quinquies*. - (*Ammissibilità della richiesta*). – 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-*bis*, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.

2. La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della richiesta:

*a*) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-*bis*;

*b*) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-*quater*.

3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 in favore della cassa delle ammende.

4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello del distretto individuata ai sensi dell'articolo 11.

5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì

comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.

Art. 647-*sexies*. - (*Sospensione dell'esecuzione*). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte di appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666, la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.

2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte di appello

può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.

3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d*), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.

4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.

5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

Art. 647-*septies*. - (*Giudizio di revisione*). - 1. Il presidente della corte di appello emette, il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o alla rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione.

3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

Art. 647-*octies*. - (*Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna*). - 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642".

2. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

*Consequentemente, all'articolo 32:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legi-

slativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 201-bis. - (*Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*). - 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione ai Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

b) *sostituire la Rubrica con la seguente*: «Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

---

### **29.0.101**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia di diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario)*

1. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 643 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse».

---

**Art. 30.**

**30.100**

CAPPELETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 86, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Entro il trentesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere la relazione sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno, compresa di informazioni e dati, nonché degli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sulla Relazione di cui al periodo precedente"».

---

**30.0.100**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Modifiche alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione)*

1. All'articolo 673 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice"».

---

## Art. 31.

### 31.100

FALANGA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 132-*bis*. - (*Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*) – 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata, secondo il seguente ordine, la priorità assoluta:

*a)* ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

*b)* ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale;

*c)* ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

*d)* ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

*e)* ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

*f)* ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria"».

---

### **31.101**

FALANGA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis e 323 del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;».*

---

### **31.102**

FALANGA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;».*

---

### **31.103**

FALANGA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, del codice penale, nonché, ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;».*

---

**Art. 32.**

**32.100**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Le violazioni relative alla tempestiva iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni".

2-*ter*. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera *m*) aggiungere la seguente:

"*m-bis*) i comportamenti previsti dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106"».

---

**32.0.100**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-*bis*.**

*(Modifiche alle disposizioni in materia di impugnazione delle misure cautelari reali)*

1. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 5"».

---

**Art. 33.**

**33.100**

GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**33.101**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**33.102**

BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**33.103**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente».*

---

**33.104**

BUCCARELLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**33.105**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**33.106**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio» aggiungere le seguenti: «con atto motivato».*

---

**Art. 34.**

**34.100**

CAPPELETTI, BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**34.101**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale».*

---

**34.102**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,  
CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni».*

---

### 34.103

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Al comma 1, alla parola: «intercettazioni» premettere la seguente: «notificazioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, alla parola: «intercettazioni» anteporre la seguente: «notificazioni,»;*

b) *al comma 1, alla lettera a) anteporre la seguente:*

*«0a) prevedere una riforma della disciplina delle notificazioni disponendo in particolare che:*

1) *l'articolo 148 del codice di procedura penale sia modificato, ai commi 1 e 2-bis, prevedendo che le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, siano eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le specifiche competenze loro normativamente attribuite; le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti mediante posta elettronica certificata o, in caso d'indisponibilità, con altri mezzi tecnici idonei previa attestazione di conformità del testo trasmesso all'originale;*

2) *l'articolo 149 sia modificato prevedendo che nei casi di urgenza, il giudice possa disporre con decreto motivato anche su istanza di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvistate o convocate a mezzo del fax, della posta elettronica o del telefono chiamando il numero corrispondente ai luoghi di cui all'art. 157, commi 1 e 2, del codice di procedura penale a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria;*

3) *la comunicazione non abbia effetto se non sia stata acquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo;*

4) *la comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica abbia valore di notificazione con effetto dal momento in cui è acquisita la prova della sua ricezione, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma;*

5) *ove non sia possibile procedere nel modo di cui si numeri 2, 3 e 4, la notificazione sia eseguita, per estratto, mediante telegramma;*

6) *le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui al numero 1);*

7) *il comma 1 dell'articolo 156 sia modificato prevedendo che la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti sia eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona e che l'atto debba contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo e debba contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il proce-*

dimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia; l'atto deve contenere altresì l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato;

8) l'articolo 157 sia modificato disponendo altresì che: durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 160 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta sia eseguita mediante consegna di copia all'interessato e, ove ciò non sia possibile, sia eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci;

8a) qualora i luoghi indicati al numero 8) non siano conosciuti, la notificazione sia eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone;

8b) l'autorità giudiziaria disponga la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato;

8c) il comma 8-bis sia abrogato e il comma 8 sia modificato disponendo che se neppure nei modi di cui al numero 8b del presente comma sia possibile eseguire la notificazione, l'atto sia depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa; avviso del deposito stesso sia affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa; prevedere altresì che l'ufficiale giudiziario dia inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, disponendo che gli effetti della notificazione decorrano dal ricevimento della raccomandata;

9) dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, siano inseriti gli articoli 157-bis e 157-ter tali da disporre rispettivamente che:

"9a) la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta debba contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo;

9b) oltre a quanto stabilito dalla lettera precedente, la prima notificazione debba contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il

difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio";

10) all'articolo 159, comma 1, al primo e al secondo periodo, i riferimenti all'imputato siano sostituiti da riferimenti alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e la rubrica sia modificata nei seguenti termini: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità»;

11) l'articolo 160 sia modificato sopprimendo, al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» e abrogando i commi 2, 3 e 4;

12) all'articolo 162 del codice di procedura penale sia aggiunto un comma 4-*bis* che disponga che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario;

13) l'articolo 167 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149;

14) il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che gli organi di cui al numero 1) che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni

o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione;

15) al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, la previsione, nell'ambito del contenuto della notificazione dell'imputato all'estero, dell'invito all'elezione di domicilio sia sostituita dalla previsione dell'invito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nominato un difensore di ufficio;

16) l'articolo 171 del codice di procedura penale sia sostituito prevedendo che la notificazione sia nulla: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia; e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161";

17) all'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica sia sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica»;

18) all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 sia sostituito prevedendo che: 18a) prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari; 18b) nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

---

### 34.104

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La delega di cui al comma 1 non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario».

---

**34.105**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».*

---

**Art. 35.**

**35.100**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**35.101**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**35.102**

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1 sopprimere le lettera a), b), c) ed e).*

*Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «intercettazioni di conversazioni o».*

---

**35.103**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**35.104**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI,  
LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) Assicurare adeguate garanzie giurisdizionali nella valutazione della rilevanza penale delle intercettazioni».

---

**35.105**

GIOVANARDI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione del procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova, prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore».

---

**35.106**

CAPPELLETTI

*Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito».*

---

**35.107**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in conformità all'articolo 15 della Costituzione» con le seguenti: «in conformità alla Costituzione».*

---

**35.108**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».*

---

**35.109**

FALANGA

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale», con le seguenti: «avendo prioritariamente riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, nonché alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni e delle conversazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale».*

---

**35.110**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «avendo speciale riguardo», con le seguenti: «avendo prioritario riguardo».*

---

**35.111**

CAPPELLETTI

*Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale».*

---

**35.112**

DI MAGGIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «pertinenti all'accertamento», con le seguenti: «utilizzabili ai fini dell'accertamento».*

---

**35.113**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «pertinenti», con le seguenti: «utilizzabili al fine di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine e siano non».*

---

**35.114**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «pertinenti», inserire le seguenti: «o in alcun modo utili alle esigenze investigative connesse alla ricostruzione dei fatti o».*

---

**35.115**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), prima della parola: «irrilevanti» inserire la seguente: «manifestamente».*

*Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: «irrilevanti», inserire la seguente: «manifestamente».*

---

**35.116**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), prima della parola: «estranei» inserire la seguente: «manifestamente».*

*Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: «estranei» inserire la seguente: «manifestamente».*

---

**35.117**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: «pertinenti» inserire le seguenti: «e non contengano elementi utili per la ricerca delle prove in ordine».*

---

**35.118**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non tali da costituire spunto per altre indagini».*

---

**35.119**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).*

---

**35.120**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) non possono essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto risultante da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedimentali, non rilasci specifica autorizzazione».

---

**35.121**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: «data, ora» inserire le seguenti: «, tema generico».*

---

**35.122**

BUCCARELLA

*Al comma 1, sopprimere le lettere b), f), g), i), l), e), e m).*

---

**35.123**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**35.124**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «reato, punibile con l'arresto da 10 a 30 giorni».*

---

**35.125**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «con la multa non inferiore ad euro 5.000».*

---

**35.126**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «fraudolentemente» con la seguente: «illecitamente».*

---

**35.127**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti».*

---

**35.128**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso esclusa la punibilità quando le riprese o le registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini».*

---

**35.129**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «più gravi».*

---

**35.130**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «dei pubblici ufficiali».*

---

**35.131**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**35.132**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera e), alinea, dopo la parola: «disciplinare» inserire le seguenti: «, al fine di potenziare gli strumenti investigativi di contrasto alle attività criminali,».*

---

**35.133**

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) l'attivazione del microfono avvenga qualora il giudice disponga l'immissione del captatore con decreto d'intercettazione tra presenti, in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico e nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice»;

b) *dopo il punto 1) inserire il seguente:*

«1-bis) qualora il giudice non lo disponga, l'intercettazione tra presenti, l'audio e le telefonate provenienti dal sistema informatico non possono essere ascoltate e acquisite con tale strumento»;

c) *al punto 2) sopprimere le parole:* «o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante»;

d) *dopo il punto 3) inserire il seguente:*

«3-bis) qualora il giudice disponga unicamente l'immissione del captatore per la registrazione audio tra presenti sia espressamente esclusa nel decreto autorizzativo la possibilità di intercettare e captare flussi telematici o dati informatici; tale acquisizione, ove si manifesti necessaria in tempi successivi, dovrà eventualmente essere oggetto di nuovo e diverso decreto autorizzativo»;

e) *sostituire il punto 4) con il seguente:*

«4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato unicamente verso il server della Procura e altri server posti sotto il controllo della polizia giudiziaria delegata, previa autorizzazione del giudice e nel rispetto di modalità che garantiscano l'originalità e l'integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante o della società produttrice, fornendo all'utente, nei casi specificamente previsti dal giudice, le informazioni necessarie a provvedervi autonomamente»;

f) *sostituire il punto 5) con il seguente:*

«5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione dei dati informatici e degli elementi di prova memorizzati sul sistema informatico, sul dispositivo mobile o sul sistema telematico in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei a salvaguardare l'integrità, l'inalterabilità e la sicurezza del sistema informatico oggetto di intrusione del captatore»;

g) *sostituire il punto 6), con il seguente:*

«6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale e articoli 635-*ter* e *quinquies* del codice penale nonché 615-*ter* del codice penale aggravato dalla presenza di sistemi di interesse pubblico e di pubblica utilità, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica e particolare modalità di intercettazione sia necessaria e indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;

h) *al punto 8), inserire infine i seguenti periodi:* «tali risultati siano necessariamente cancellati insieme agli altri dati irrilevanti per le indagini. Al termine delle indagini, di tale cancellazione sia necessariamente data comunicazione all'indagato e alla difesa»;

i) *dopo il punto 8), inserire i seguenti:*

«8-*bis*) al termine delle indagini, sia dato il diritto alla difesa di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione, nonché la possibilità di chiedere al giudice di verificare che il captato re utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente»;

8-*ter*) Le presenti disposizioni si applicano alle attività avviate o proseguite dopo novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, i Ministri competenti istituiscono un registro nazionale dei captatori, individuando al contempo il processo di omologazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica, che garantiscano imparzialità e segretezza delle procedure. Il decreto ministeriale è sottoposto a revisione triennale al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni atte a recepire le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche».

*Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-*bis*) disciplinare il controllo e l'acquisizione di dati non direttamente ascrivibili a flussi di comunicazioni tra utenti, ovvero presenti nei supporti di memoria removibili e non removibili dei dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri:

1. le procedure di controllo e di acquisizione da remoto dei dati avvengano ogni 40 giorni solo qualora il giudice ne disponga l'autorizzazione su richiesta del pubblico ministero tramite decreto, che individui espressamente i dati oggetto di controllo e acquisizione».

2. la previsione di un nuovo mezzo di ricerca della prova di controllo e acquisizione da remoto al quale si applichino le garanzie e le procedure di cui agli articoli 267, 268, e 269 del codice di procedura penale e di una norma ad essi collegata nella quale si illustri l'impiego di siffatti strumenti e programmi informatici, la conservazione dei dati relativi, la distruzione al termine delle indagini dei dati irrilevanti soprattutto se lesivi della dignità e della vita privata della persona, le operazioni di installazione e di disinstallazione.

3. la previsione di una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale e per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, realizzati allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602, 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis*. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

4. la concreta esecuzione delle operazioni sia demandata unicamente ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

5. la violazione di tali norme in materia di perquisizioni informatiche e telematiche deve essere espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento giudiziario dei documenti, dati o risultati acquisiti; l'acquisizione informatica deve mirare alla prosecuzione delle indagini e reperire il corpo del reato ovvero oggetti a esso pertinenti, garantendo al contempo la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, la loro immodificabilità e la loro protezione fino al momento dell'analisi dei dati nel contraddittorio tra le parti».

---

### 35.134

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera e) numero 1), sostituire le parole da: «avvenga solo» fino a: «limiti stabiliti» con le seguenti: «avvenga nel pieno rispetto di quanto stabilito».*

---

**35.135**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera e) numero 3), dopo le parole: «3-quater, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «nonché per i delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia».*

---

**35.136**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le parole: «soltanto qualora» con le seguenti: «laddove si ritenga che».*

---

**35.137**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le parole: «soltanto qualora» con le seguenti: «laddove vi sia il sospetto che».*

---

**35.138**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le parole: «si stia svolgendo l'attività» con le seguenti: «si stia svolgendo in qualsiasi modo una attività».*

---

**35.139**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le parole: «si stia svolgendo» con le seguenti: «si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi».*

---

**35.140**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: «si stia svolgendo», inserire le seguenti: «o si abbia ragione di ritenere che possa svolgersi».*

---

**35.141**

GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera e), sopprimere i numeri 5), 6), 7), e 8).*

---

**35.500**

I RELATORI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) prevedere, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, che, ove indispensabile per la tutela del soggetto incaricato della trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate o dell'interprete, per il caso in cui le comunicazioni si svolgano con lingua diversa da quella italiana o con dialetto non facilmente intelligibile, sia assicurata la segretezza della loro identità, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che nel corso dell'esame dibattimentale, da svolgersi con modalità protette, e che analoghe forme di tutela siano assicurate anche a favore dell'interprete nominato negli altri casi previsti dalla legge;».*

---

**35.143**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, sopprimere le lettere f), g), h), i), l) e m).*

---

**35.144**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive*

della Corte Europea dei diritti dell'uomo che abbiano accertato la violazione di diritti garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950».

---

**Art. 36.**

**36.100**

STEFANI, CENTINAIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**36.101**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dall'articolo 41-bis», con le seguenti: «dagli articoli 4-bis e 41-bis».*

---

**36.102**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative alla», inserire le seguenti: «concessione e alla».*

---

**36.103**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare».*

---

**36.104**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).*

---

**36.105**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**36.106**

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,  
CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo che per i casi», fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole da: «, salvo che per i casi», fino alla fine della lettera.*

---

**36.107**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente».*

---

**36.108**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché per i delitti più gravi contro la persona».*

---

**36.109**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché per i delitti più gravi contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia».*

---

**36.110**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**36.111**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**36.112**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**36.113**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, nonché revisione della disciplina di preclusione», fino a: «ergastolo».*

---

**36.137**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «revisione della disciplina di» con le seguenti: «l'accesso alle misure alternative, nonché eliminazione della».*

---

**36.114**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**36.115**

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «momenti», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «cause di estinzione del reato».*

---

**36.116**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».

---

**36.117**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto

delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione».

---

### **36.118**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento».

---

### **36.119**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere che, ogni qualvolta ciò risponda a finalità terapeutiche e nell'ottica della funzione rieducativa della pena, l'Amministrazione penitenziaria assicuri la promozione e l'attuazione dei progetti volti all'impiego dei detenuti, in possesso di necessari requisiti, in attività connesse ai servizi d'istituto e alla manutenzione delle strutture medesime, sotto la sorveglianza e sulla base delle indicazioni del servizio sanitario di ciascun istituto penitenziario, il quale deve assicurare la costante finalizzazione dei progetti medesimi alla cura della salute del detenuto e dell'internato, che presta a tale scopo il proprio consenso, prevedendo a tal fine idonee agevolazioni per il lavoro con finalità terapeutico-rieducative».

---

**36.120**

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,  
CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «sia a fini processuali», fino alla fine della lettera con le seguenti: «in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa».*

---

**36.121**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «assistenza» inserire le seguenti: «psicologica e»*

---

**36.122**

MUSSINI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

*«l-bis) previsione di apposita disciplina volta a tutelare in via prioritaria il diritto alla salute dei soggetti affetti da infermità mentale alla luce dei principi e dei criteri di cui all'art. 12, lettera c)»;*

---

**36.123**

MUSSINI

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

*«l-bis) Previsione per i soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali di un sistema di ampia sperimentazione in ambiente esterno nell'ambito del quale le licenze possano essere ripetute senza soluzioni di continuità e prima della scadenza della misura stessa al fine di favorire il riadattamento sociale».*

---

**36.124**

MUSSINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

---

**36.125**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «all'affettività» fino alla fine della lettera con le seguenti: «all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio».*

---

**36.126**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «diritto all'affettività» inserire le seguenti: «, anche sessuale.».*

---

**36.127**

LO GIUDICE

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «per il suo esercizio» aggiungere infine le seguenti: «che devono comunque assicurare:*

- 1) la previsione di incontri con il coniuge o con il convivente senza alcun controllo visivo;
  - 2) la previsione di incontri con la famiglia in apposite aree presso le case di reclusione;
  - 3) la previsione di ulteriori permessi da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare;
  - 4) una modificazione della normativa vigente in materia di colloqui telefonici volta ad aumentare i contatti esterni e ad autorizzare i detenuti e gli internati stranieri a tenere colloqui telefonici con propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero».
-

**36.128**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

---

**36.129**

MANDELLI, CALIENDO

*Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «straniere» aggiungere le seguenti: «, nonché degli stranieri ammessi a misure alternative alla detenzione, anche attraverso la previsione di offerte rieducative mirate».*

---

**36.130**

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:*

*«p) previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative».*

---

**36.131**

MUSSINI

*Al comma 1, alla lettera p), al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione».*

---

**36.132**

MUSSINI

*Al comma 1, alla lettera p), dopo il numero 8) aggiungere i seguenti:*

*«8-bis) introduzione di un nuovo permesso trattamentale che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'articolo 30-ter O.P. e che possa essere fruito anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;*

*8-ter) regolamentazione dei colloqui che dal punto di vista numerico, garantisca l'effettuazione di almeno otto colloqui mensili ed introduzione*

della regola in base alla quale i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo con il detenuto;

8-*quater*) prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori».

---

### **36.133**

CAPPELETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera u).*

---

### **36.134**

CAPPELETTI

*Al comma 1, lettera u) sopprimere le seguenti parole: «ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale».*

---

### **36.135**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera v), aggiungere infine le parole: «improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».*

---

### **36.136**

MUSSINI

*Al comma 1, alla lettera v), aggiungere infine le seguenti parole: «nel rispetto del principio di laicità dello Stato».*

---

**Art. 38.**

**38.0.100**

D'Alì

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il Ministero della giustizia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, è altresì autorizzato ad avviare le procedure per l'inquadramento, dalla I area del profilo professionale dell'ausiliario, alla II area del profilo professionale dell'operatore giudiziario, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, del personale degli uffici giudiziari della Regione Sicilia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dell'area seconda del CCNL comparto Ministeri"».

---





